

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

- di _____
N. _____ vol. _____ delle denunce
Art. _____ del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).
- (1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunciante o dei denunziati e indicazione se il denunciante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunziati o denunciante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunciante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo
VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.
dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro 9
dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi o denunziati (3) ed il
Sig. SASSO NICOLA
convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione della cosa locata: Appartamento n. B/5 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti: L. 3650 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 532 15960

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

28 AGO 1963

vol. _____ foglio _____ registro Atti privati, ed esatto lire



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

MAGNANTE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto ha la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie, colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni. Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od improprie a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bolle
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74

Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
di 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o del denunziante e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

l' sottoscritt^e (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. SASSO NICOLA

..... hanno avuto
convenzioni che (4)

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19⁶²

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 13 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti : L. 3650- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, 3269.

BRINDISI

A addì 27 Agosto 1962

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 23 AGO 1962 19 al N. 1681

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *seventadici*

IL CASSIERE
(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte dalla cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autentiche ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di tre volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impedite a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(3) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunciante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunciante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunciante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti ^o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti ^e(2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi ^odenunzianti ^e(3) ed il

Sig. NOBILE Jole

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 13 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 11 27 Agosto 19 60



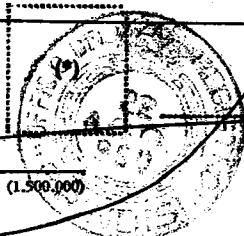
I DENUNZIANI ⁽⁷⁾

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 11 27 Agosto 19 60 al N. 11
vol. 11 foglio 11 registro Atti privati, ed esatte lire 11

(*) Bollo a calendario.



DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che sono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitte di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o cessazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere presentate dalla cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata, o per contratto verbale, è in ragione di tre volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzie colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed incapaci a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio, oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del con-
duttore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant (3) ed tt

Sig. NOBILE Iole

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 13 del 12 lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add 24 AGO. 1959 27 Agosto 19

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add 28 AGO. 19 al N. 1202

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

IL V. DIRETTORE

Giovanni Calasso

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte dalle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto di rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni verbali, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione della somma della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardo nella denuncia sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i termini stabiliti dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000, sono esenti dalla registrazione.

Estratto dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, con o senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di derrate, sioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni. Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni anno.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 18.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone non autorizzate a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt. (1) *Com.te Ubaldo*

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' *I. A. C. P.*

dimorant. (2) *Brindisi - Via Castimiro, 9*

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. e denunziant. e (3) ed il

Sig. *Nobile Jol.*

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) *10-8* 1958.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: *Appartamento n. 13 del 1° lotto*
di *Casa Popolari nel Comune di Opatowitz*

Durata della locazione: dal *10-8-1958* al *10-8-1959*

Corrispettivi pattuiti: L. *2820* mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A *BRINDISI*, addì *27* Agosto 1958.

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì *29 AGO 1958* 19 al N. *1719*

vol. foglio registro *Atti privati*, ed esatte lire *L. 2820*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte dalla cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di tre volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzie colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate condizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surroghe rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od incapaci a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di rappresentarle per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunciante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunzianti e (3) ed il

Sig. Mobile Gole

convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 13/B del 1° Lotto
di case popolari nel Comune di Ostuni

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 2 P 20 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addì 27. Agosto 19 57.

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1957 al N. 1956

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 2.222.000

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(5) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunziati e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziati o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo VAL-

LARIO fu Giuseppe nella sua qua-

lità di Presidente dell'I.A.C.P. -

dimorante (2) Brindisi-Via Cassinara 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziati (3) ed il

Sig.ra NOBILE IOLE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 56

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 13 del 1° lotto
di case popolari in Ostuni - Via per Ceglie.-

Durata della locazione: Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820.- mensili anticipato.-

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A adda. 29 SET. 1956 19



I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Lario

Registrata la presente denuncia, adda. 18 OTT. 1956 19 al N. 207

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire duemilasette-

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nella sua qualità di Presidente dell'I.A.C.P. dimorante (2) in Brindisi via Casimiro
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il Sig. NOBILE IOLE
convenzioni che (4) hanno avuto esecuzione col giorno (5) 20 AGO. 1954

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locare: Appartamento n.13 al 1° Lotte delle Case Popolari in Ostuni Via per Cellie

Durata della locazione: 20 AGO. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: £.2250 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi 20 AGO. 1954



PRESIDENTE
DELL'I.A.C.P. (Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 9 SET. 1954 19 1514 al N. 1514
col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire



IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio *oppure* per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto *oppure* avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I 1 sottoscritt o (1) Com. Ubaldo

Vallarino nella sua qualità di
Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess e denunziant e (3) e la

Sig.ra N^ubile Iole

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 13 al I° lotto
delle Case Popolari in Ostuni Via Ceglie

Durata della locazione: Dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: L. 2.250= mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI 27 AGO 1953



..... denunziant e (7) Presidente
Com. Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 4 GEN 1954 19 al N. 1718

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 70

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imputati a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

388103

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----ooO(O)Ooo-----

Prot.n. 1254
Ufficio AMM.VO

Brindisi, 11

5 MAR. 1961

- Al Sig. Sarno Nicola
Passione V. Villanova
Ostuni
=====

OGGETTO: Assegnazione di alloggi in locazione semplice.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in Via per Ceglie lotto 12 scala B interno 13

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto Via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà ~~presentarsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi"~~ ^{affidare a mezzo del c/c} ~~per il pagamento~~ di £. 15.880 come appresso dovute:

- | | |
|--|----------------|
| a) - Mensilità di fitto e servizi dal <u>10.3.1961</u> al <u>10.4.1961</u> | |
| £. _____ vano x vani _____ | £. <u>2835</u> |
| b) - Canone consumo acqua normale | " <u>500-</u> |
| c) - Contributo nelle spese di illuminazione alle scale | " <u>150</u> |
| d) - I. G. E. 3% su a) | " <u>85</u> |
| | ===== |

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 3.570

- | | |
|--|------------------|
| e) - Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto).. | " <u>10.310</u> |
| f) - Deposito spese contrattuali | " <u>2.000</u> |
| T o t a l e | £. <u>15.880</u> |
| | ===== |

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il 18 Marzo corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

bolle n° 324 del 17.3.1961
di £ 15.880-

24

10 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3130 3140 3150 3160 3170 3180 3190 3200 3210 3220 3230 3240 3250 3260 3270 3280 3290 3300 3310 3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390 3400 3410 3420 3430 3440 3450 3460 3470 3480 3490 3500 3510 3520 3530 3540 3550 3560 3570 3580 3590 3600 3610 3620 3630 3640 3650 3660 3670 3680 3690 3700 3710 3720 3730 3740 3750 3760 3770 3780 3790 3800 3810 3820 3830 3840 3850 3860 3870 3880 3890 3900 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 3990 4000 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4070 4080 4090 4100 4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4190 4200 4210 4220 4230 4240 4250 4260 4270 4280 4290 4300 4310 4320 4330 4340 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4490 4500 4510 4520 4530 4540 4550 4560 4570 4580 4590 4600 4610 4620 4630 4640 4650 4660 4670 4680 4690 4700 4710 4720 4730 4740 4750 4760 4770 4780 4790 4800 4810 4820 4830 4840 4850 4860 4870 4880 4890 4900 4910 4920 4930 4940 4950 4960 4970 4980 4990 5000 5010 5020 5030 5040 5050 5060 5070 5080 5090 5100 5110 5120 5130 5140 5150 5160 5170 5180 5190 5200 5210 5220 5230 5240 5250 5260 5270 5280 5290 5300 5310 5320 5330 5340 5350 5360 5370 5380 5390 5400 5410 5420 5430 5440 5450 5460 5470 5480 5490 5500 5510 5520 5530 5540 5550 5560 5570 5580 5590 5600 5610 5620 5630 5640 5650 5660 5670 5680 5690 5700 5710 5720 5730 5740 5750 5760 5770 5780 5790 5800 5810 5820 5830 5840 5850 5860 5870 5880 5890 5900 5910 5920 5930 5940 5950 5960 5970 5980 5990 6000 6010 6020 6030 6040 6050 6060 6070 6080 6090 6100 6110 6120 6130 6140 6150 6160 6170 6180 6190 6200 6210 6220 6230 6240 6250 6260 6270 6280 6290 6300 6310 6320 6330 6340 6350 6360 6370 6380 6390 6400 6410 6420 6430 6440 6450 6460 6470 6480 6490 6500 6510 6520 6530 6540 6550 6560 6570 6580 6590 6600 6610 6620 6630 6640 6650 6660 6670 6680 6690 6700 6710 6720 6730 6740 6750 6760 6770 6780 6790 6800 6810 6820 6830 6840 6850 6860 6870 6880 6890 6900 6910 6920 6930 6940 6950 6960 6970 6980 6990 7000 7010 7020 7030 7040 7050 7060 7070 7080 7090 7100 7110 7120 7130 7140 7150 7160 7170 7180 7190 7200 7210 7220 7230 7240 7250 7260 7270 7280 7290 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360 7370 7380 7390 7400 7410 7420 7430 7440 7450 7460 7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530 7540 7550 7560 7570 7580 7590 7600 7610 7620 7630 7640 7650 7660 7670 7680 7690 7700 7710 7720 7730 7740 7750 7760 7770 7780 7790 7800 7810 7820 7830 7840 7850 7860 7870 7880 7890 7900 7910 7920 7930 7940 7950 7960 7970 7980 7990 8000 8010 8020 8030 8040 8050 8060 8070 8080 8090 8100 8110 8120 8130 8140 8150 8160 8170 8180 8190 8200 8210 8220 8230 8240 8250 8260 8270 8280 8290 8300 8310 8320 8330 8340 8350 8360 8370 8380 8390 8400 8410 8420 8430 8440 8450 8460

421

SECRET

1684-4-01

100-101

728

- 002 -

021

22

052.E

0134

089-21

81

109 1-41 24 063 11 119

1088-21-4

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27 GEN. 1962

0142- RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. SASSO Nicola
Lotto 1^a Scala B Int. 5
Via per Ceglie
OSTUNI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 4.421=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

2

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 1266

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Sama Nicola

Lotto 1° Scala B Int. 5

Via fu Peglie

Orluni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 56 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, infirma la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.028 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.55 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 4.410 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	£ <u>1.028</u> vano per vani <u>3.55</u> £ . <u>3.650</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>110</u>
	<u>4.410</u>

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



PA/MI/ta.

10-8-01

0037

2 10.11 0000
10.11 0000
10.11 0000

10.11

22.6

01.11

02.11

22.6

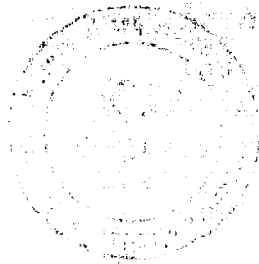
10.11

000

021

110

01.11



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0-----

VERBALE di CONSEGNA

Il sottoscritto _____ assegnatario
dell'appartamento sito in _____ Via _____
_____ Lotto _____ Scala _____ Int. _____
nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di
avere visitato l'alloggio e di averlo trovato in perfetto
stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato
in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua
parte a regola d'arte e che tutti gli impianti ed accesso
ri sono in buone condizioni di funzionamento.

Osservazioni :

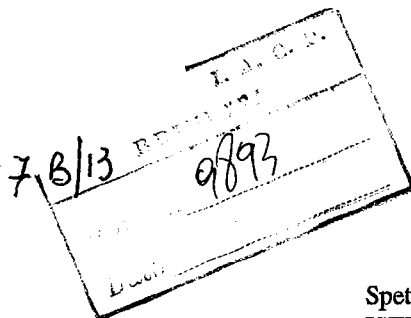
F I R M A

Sasso

Parte riservata all'Istituto

SASSO NICOLA
111/2001 0197/0
VIA MONS. MINDELLI
72017 OSTUNI

Prot N. Data



Ph Co
VA

Spett.le

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Via Casimiro, 27

72100 BRINDISI

P 12040000

Oggetto: Richiesta di acquisto alloggio di E.R.P. -
Legge 24.12.1993, n. 560.

Il sottoscritto Semeraro Anna Lucia nato a OSTUNI

il 15/08/1913 assegnatario /o familiare convivente del Sig. SASSO NICOLA

assegnatario dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in OSTUNI

Lotto Via /Piazza MONS. MINDELLI n. 7 scala B interno 13

con riferimento all' art. 1 - comma 6 della legge 24.12.1993, n. 560,

CHIEDE

di acquistare l' alloggio innanzi descritto, essendo in possesso di tutti i requisiti di cui al citato comma 6 dell'art. 1 della legge in parola.

DICHIARA

di scegliere per il pagamento del prezzo di acquisto, la modalità di cui alla lettera a) o b) del comma 12 dell'art. 1 della legge 24.12.1993, n. 560.

Distinti Saluti

Data

19/12/1994

firma

Semeraro Anna Lucia



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

*** CERTIFICATO DI RESIDENZA ***

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti d'ufficio

CERTIFICA

che:

SEMERARO ANNA LUCIA

Nata il 15/08/1913 a OSTUNI (BR)

atto n. 572/1 del Comune di: OSTUNI (BR)

abitante in VIA MINDELLI LUIGI 7

E' QUI RESIDENTE

Seqr. L. 500

D'ORDINE DEL SINDACO
Istr. Amm.vo Serv. Demografici
Felice SCURRA

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
DELEGATO
ANGELO PACIFICO



Ostuni, li 15/10/1998

SI RILASCIATA IN CARTA (LIBERA - LEGALE)

CONFORME ALLA LEGGE

DA VALERE PER USO

Il Comissariatore



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

*** CERTIFICATO DI RESIDENZA ***

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti d'ufficio

CERTIFICA

che:

ANGLANI ROSANNA

Nata il 19/03/1971 a BRINDISI (BR)

atto n. 467/1A del Comune di: BRINDISI (BR)

abitante in VIA MINDELLI LUIGI 7

E' QUI RESIDENTE

Seqr. L. 500

D'ORDINE DEL SINDACO
Istr. Amm. e Serv. Demografici
Angela D'ADAMO

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
DELEGATO
ANGELO PACIFICO



Ostuni, li 20/10/1998

SI RILASCIATA IN CARTA (LIBERA - LEGALE)

CONSENTITO DALLA LEGGE

DA VALERE PER USO

Il Compilatore

Ai sensi dell'art. 2, n. 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le certificazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni (certificati di nascita e morte) hanno validità illimitata. Negli altri casi le certificazioni hanno validità di mesi 6 dalla data di rilascio.



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

Fg. 01/01

*** CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA ***

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti d'ufficio
CERTIFICA la seguente composizione della famiglia di:

SEMERARO ANNA LUCIA

abitante in VIA MINDELLI LUIGI 7

SEMERARO ANNA LUCIA

Intest. Scheda

Nata il 15/08/1913 a OSTUNI (BR)

atto n. 572/1 del Comune di: OSTUNI (BR)

VEDOVA di SASSO NICOLA

daced. il 15/12/1969 a OSTUNI (BR)

atto n. 59/2B

ANGLANI ROSANNA

Nata il 19/03/1971 a BRINDISI (BR)

atto n. 467/1A del Comune di: BRINDISI (BR)

NUBILE

D'ORDINE DEL SINDACO
Istr. Amm. vs Ser. Demografici
Angela D'ADAMO

UFFICIALE D'ANAGRAFE
DELEGATO
ANGELO PACIFICO

Ostuni, li 20/10/1998

Segr. L.

500



SI RILASCIÀ IN CARTA (LIBERA - LEGALE)

DA VALERE PER ~~CONSENTO~~ **CONSENTO** DALLA LEGGE

Ai sensi dell'art. 2, n. 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le certificazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni (certificati di nascita e morte) hanno validità illimitata. Negli altri casi le certificazioni hanno validità di mesi 6 dalla data di rilascio.

SPETT. LE
ISTITUTO AUTONOMO CASE
POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
VIA CASIMIRO, 27
72100 BRINDISI

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto SEMERARO ANNA LUCIA

assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito

in OSTUNI Lotto Via/piazza MONS. MINDELLI n. 7.

scala B piano 2° int. 5.

PRENDE ATTO

che il sig. ^{MA} ANGLANI ROSANNA familiare conviven-

te del sottoscritto in qualità di NIPOTE
(moglie - figlio - nipote - ecc.)

ha presentato in data 26/10/98 domanda di acquisto dell'allog-
gio in parola a sensi dell'art. 1 - comma 6 - della legge 560/1993.

In proposito comunica il proprio nulla-osta all'acquisto dell'allog-
gio da parte del citato familiare.

FIRMA

In fede

OSTUNI, LI 26, 10, 98

Semeraro Lucia Anna

26 OTT. 1998



COMUNE DI OSTUNI (Prov. di Brindisi)
VISTO, per l'autenticità della firma
D'ORDINE DEL SINDACO
Istr. Amm.vo Ser. Demografici
Felice SGURA

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(Art. 4 Legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Il/La sottoscritto/a ANGLANI ROSANNA
nato/a a BRINDISI, il 19/03/1977,
con residenza anagrafica nel Comune di OSTUNI,
e abitazione nel Comune di OSTUNI, Via MON. S. MINDELLI, n. 7,
a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della citata Legge n. 15/1968
e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

CHE PUR RISULTANDO RISPEDIRE ANAGRAFICAMENTE
DAL 3.04.1995 NELL'ALLOGGIO SITO IN OSTUNI
ALLA VIA MON. S. MINDELLI, 7, ASSEGNATO A SASSO
NICOLA, DI FATTO RISIENE NEL SUDDETTO ALLOGGIO
SIN DAL 1989

Diritti Segreteria

000

di Ostuni



Letto, confermato e sottoscritto.

OSTUNI

li, 19 NOV. 1998

IL/LA DICHIARANTE

Angeles Rosanna
(firma per esteso e leggibile)

Legge 16 giugno 1998, n. 191

Art. 2, comma 11:

Il comma 11 dell'art. 3, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica e ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

CITTA' DI OSTUNI

COMUNE DI PROV. DI BRINDISI (Prov.)

Attesto che il/La dichiarante Sig./a ANGELES ROSANNA
sopra meglio generalizzato/a, identificato/a mediante
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, reso e sottoscritto in mia presenza la suesposta dichiarazione.

OSTUNI

li, 19 NOV. 1998



Il Funzionario Addetto
UFFICIO AMMINISTRATIVO
NACCI FRANCESCO
(Qualifica e Firma)

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(Art. 4 Legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Il/La sottoscritto/a SEKERARO ANNA LUCIA
nato/a a OSTUNI, il 15/08/1913
con residenza anagrafica nel Comune di OSTUNI,
e abitazione nel Comune di OSTUNI, Via MON-S. MINDELLI, n. 7,
a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15, sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 della citata Legge n.15/1968
e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- CHE, ANGLANI ROSANNA, FAMILIARE CONVIVENTE,
ABITA NELL'A.L.O.G.G.I.O. SITO IN OSTUNI ALLA VIA
MON-S. MINDELLI N°7, UNITAMENTE ALLA SOTTOSCRITTA
DICHIARANTE SIN DAL 1989

Comune di Ostuni

L. 50

Diritti Segreti



Letto, confermato e sottoscritto.

OSTUNI

li, 19 NOV. 1998

IL/LA DICHIARANTE

SEKERARO ANNA LUCIA
(Mina per es. e leggibile)

Legge 16 giugno 1998, n. 191

Art. 2, comma 11:

Il comma 11 dell'art. 3, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica e ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

CITTÀ DI OSTUNI

COMUNE DI PROV. DI BRINDISI (Prov.)

Attesto che il/La dichiarante Sig./a SEKERARO ANNA LUCIA
sopra meglio generalizzato/a, identificato/a mediante
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace, reso e sottoscritto in mia presenza la suesposta dichiarazione.

OSTUNI

li, 19 NOV. 1998



Il Pubblico Ufficiale
L'IMPIEGATO ADDETTO
UFF. LE AMMINISTRATIVO
NOME FRANCESCO
SERV. DEMOG.

6162
27 OTT 1998

ISPETT. LE.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

VIA CASIMIRO, 27

72100 BRINDISI

OGGETTO: RICHIESTA DI ACQUISTO ALLOGGIO

DI E.R.P. LEGGE 24.12.1993, n. 560

LA SOTTOSCRITTA ANGLANI ROSANNA, NATA A
BRINDISI, IL 19/03/1971, FAMILIARE CONVIVENTE
DELLA SIG. RA SEMERARO ANNA LUCIA, ASSEGNATARIA
DELL'ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
SITO IN VIA MONS. MINDELLI, 7, SCALA-B-INT. 5
CON RIFERIMENTO ALL'ART. I - COMMA 6 DELLA
LEGGE 24.12.1993, n. 560. FACENDO SEGUITO
ALLA DOMANDA DI RISCATTO PRESENTATA DALLA
SIG. RA SEMERARO ANNA LUCIA, VEDOVA DI
SASSO NICOLA IN DATA 19,12,94 CON LA
PRESENTE

CHIEDE

DI ACQUISTARE L'ALLOGGIO IN NANZI DESCRITTO,
ESSENDO IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI DI
CUI AL CITATO COMMA 6 DELL'ART. 1 DELLA
LEGGE 24.12.1993, n. 560 E DELLA

INVIARE LA PRATICA PRESSO IL NOTAIO

CARRABBA ACHILLE ANTONIO

BRINDISI - 28/4/99

Firma
Rosanna Anglani

AUTORIZZAZIONE DELLA SIG.RA SEMERARO
ANNA LUCIA. E

DICHIARA

DI SCEGLIERE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO
DI ACQUISTO, LA MODALITÀ DI CUI ALLA
LETTERA A) PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE,
CON UNA RIDUZIONE DEL 10% (DIECI PERCENTO)
DEL PREZZO DI CESSIONE. DEL COMMA 12
DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 24.12.1993,
N. 560.

ALLEGA: 1) CERTIFICATO DI MORTE DI
SASSO NICOLA;

2) CERTIFICATO ORIGINARIA DI
SASSO NICOLA.

3) CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA
DI ANGLANI ROSANNA

4) CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA
DI SEMERARO ANNA LUCIA

5) CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA
DI SEMERARO ANNA LUCIA

6) CERTIFICATO DI RESIDENZA DI
ANGLANI ROSANNA

7) CERTIFICATO DI RESIDENZA DI
SEMERARO ANNA LUCIA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 2549

3 MAR 1999
R.

Rif.to ns. prot. del

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

Allegati:

- copia delib. n. **9060** del **17.2.99**
- dati catastali e pianta planim.

- Al Notaio Dr. **CARRABBA Achille Antonio**
Via O.P.Orlando, 25

72017 OSTUNI

- Al Sig. **ANGLANI Rosanna**
Via Mons. Mindelli 7 B/13

72017 OSTUNI

- AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in **OSTUNI -**

Via Mons. Mindelli - Lotto 1° - sc. B - piano 1° - int. 13.

PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE - Assegnatario: **SASSO Nicola (deceduto)**

Legge 24.12.1993, n. 560

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto, a favore dell'acquirente in indirizzo che ha già provveduto al pagamento, in unica soluzione, del prezzo di cessione dell'alloggio, pari a £. 17.136.000.= (diciassettmilione-nicentotrentaseimila) e della relativa I.V.A. nella misura del 4% del prezzo stesso.

A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali relativi all'alloggio da cedere in proprietà.

L'acquirente è pregata di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

GR/mz

(Dott. ing. Augusto DELLI SANTI)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 2124

li,

Rif.to ns. prot. del

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

RACCOMANDATA

Al Sig. ANGLANI Rosanna

Via Mons. Mindelli 7 B/13

72017

OSTUNI

OGGETTO: Richiesta di acquisto di alloggio di ERP sito in OSTUNI - Lotto 1° -
Via Mons. Mindelli, sc.B, p. 1, int. 13 - Legge 24.12.1993, n. 560 -
PAGAMENTO IN CONTANTI.

Si fa seguito e riferimento alla nota della S.V. del 26.10.1998 rela-
tiva all'oggetto.

A tal proposito, al fine di procedere alla vendita del suddetto alloggio,
si invita la S.V. al pagamento della somma di f. 17.136.000.= relativa al prez-
zo di vendita dell'alloggio, così determinato:

- valore alloggio calcolato sulla base degli estimi catastali	f. <u>23.800.000.=</u>
- riduzione <u>20%</u> (anni anzianità alloggio)	f. <u>4.760.000.=</u>
	<u>19.040.000.=</u>
- riduzione 10% per pagamento in contanti	f. <u>1.904.000.=</u>
TOTALE PREZZO DI VENDITA	f. <u>17.136.000.=</u>

Inoltre la S.V. deve versare la somma di f. 685.440.= per I.V.A., pari
al 4% del prezzo di vendita, salvo variazioni di aliquota.

Si comunica, altresì, che le suddette somme devono essere versare con as-
sogni circolari, non trasferibili, intestati a: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI -
BRINDISI - da consegnare personalmente al Servizio Amm.ne dell'Istituto che rila-
scerà la relativa fattura.

Infine, per la definitiva determinazione contabile della situazione loca-
tiva, si invita la S.V. a prestarsi presso il detto servizio, munita dei bolletti
ni di veramento dei canoni di locazione effettuati dall'1.1.1997 al momento del
versamento del prezzo di vendita.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Dott. ing. Augusto DELLI SANTI)

GR/mz

EFFETTIVATO

DISCORRERE con AR. UK

AL 30/04/99. RISULTA

IN REGOLA con i fitti.

28/04/99

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PROT. 2010

DEL 20/10/95

AL RAGGRUPPAMENTO MISTO
SEDE

In riferimento alla nota prot. n° 189 del 11/1/95, si rimettono i dati catastali relativi agli alloggi di e.r.p. da alienare ai sensi della Legge 560/93.

Tali elementi sono stati desunti dal N.C.E.U. a seguito di identificazione, sul posto, della unità immobiliare.

ASSEGNATARIO SASSO NICOLA Comune OSTUNI

Lotto o Cantiere 1 via MONS. MINDELLI civico, n° 7
piano 1° int. 3/13.

Nel N.C.E.U. l'unità immobiliare è riportata alla partita 6346
fig. 147 p.lla 678 / 13 cat. A/4
cl. 3 vani catastali 3,50 rendita 238.000

Lo ~~scontato~~ è/non incluso nella consistenza della u.i.

Note:

IN CATASTO NOBILE IOLE

Visio:

IL COORDINATORE GENERALE

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
RISANAMENTO E PATRIMONIO

DISTINTI SALUTI

FIRMA

DATA

Ayfer Rosendo

26/10/98

Segreteria dell'Istituto Autonomo per
le Case Popolari
presso il Municipio di

~~Ostuni~~

Brindisi

La sottoscritta prof. Jole Cibile in Brindisi
da Ostuni chiede a cotesto Istituto che
venga assegnato un alloggio di 2 vani ed
accessori delle Case popolari alla propria fa-
miglia. A tal uopo fa presente:

- 1) che la richiedente vive attualmente col
marito disoccupato e con la figlia in un
solo vano privo di qualsiasi comfort, sito
in Via Spaventa, 58 (Ostuni)
- 2) che è costretta a lasciare quanto prima
il suddetto vano, perché ceduto in via
provvisoria dai proprietari i quali ora
ne hanno bisogno.
- 3) che è in servizio nel territorio del Comune
in qualità di insegnante di Lettere e
che non ha altre possibilità di alloggio per
sé e per la propria famiglia e che si trova
pertanto nelle condizioni volute dal § e)
del manifesto di cotesto Istituto in data 1°
settembre 1949.

Allora pertanto i seguenti documenti richiesti:
1) certificato di servizio
2) " di residenza
3) " di famiglia
certificato dell'Ufficio distrettuale T.T. D.D. della

da cui risulta che la richiedente non è affatto
iscritta nei ruoli delle Imposte Dirette
e) come al § d. per il coniuge della richiedente

con osservanza

Ostuni, 26 settembre 1919

Joe Mobile in Gernatore
Via Spaventa, 58
(Grindis) Ostuni

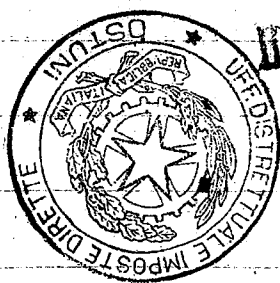
UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE
OSTUNI

Certifica

che ispezionate le matricole
dei redditi mobiliari ed
immobiliari nonché
tutti gli altri atti ed
elementi esistenti presso
questo ufficio, in essi
non figura iscritta la
ditta.

: Abile Iole di Commaro
da Ostuni.

Si rilascia a richiesta
dell'interessato per uso
di beneficenza.
Ostuni, 23-9-1949.



IL PROCURATORE SUPERIORE

[Handwritten signature]

5

UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE
OSTUNI

Si Certifica

Che, ispezionate le matricole dei redditi mobiliari ed immobiliari, nonché tutti gli altri atti ed elementi esistenti presso questo Ufficio, in essi non risulta iscritta la Ditta **LADISLAO**

BERNATOWICZ Fu GIUSEPPE -
DA OSTUNI

Si rilascia a richiesta dell'interessato per uso di beneficenza=

Ostuni 26 settembre 1949



IL PROCURATORE SUPERIORE

Comune di Ostuni

L'ufficiale Sanitario

Attesta

che la famiglia della signora Nobile Iole di Tommaso, insegnante presso questo liceo classico, è alloggiata in una casa, posta in via Spaventa N. 58 che si compone di un solo vano ove, con grave danno alla salute ~~ca~~ all'igiene, si svolge la vita domestica.

Che la signora Nobile Iole, che ha già una figliola, è in-cinta e che anche per siffatta considerazione si ravvisa necessario il trasferimento in casa igienica e ~~com~~posta di più ambienti.

A richiesta dell'interessata e per uso dell'Ento Case Popolari.



Dottor Vittorio Continelli
uff. Sanitario

*Visto per l'autenticità
della firma dell'Ufficiale
Sanitario D. Vittorio Continelli
Ostuni 29. 9. 1944 Il Sindaco*



Al Presidente Provinciale
dell'Istituto Autonomo Case Popolari
Cap. Ubaldo Vallarino

BRINDISI

La sottoscritta Iole Nobile in Bernatowicz
che ha a carico marito e figlia chiede a V. Ill.ma
che le venga assegnato un appartamento alle Case
Popolari di Ostuni in quanto attualmente è costret-
ta ad abitare in una cameretta sprovvista di acqua.
La sottoscritta fa a tal uopo presente d'esser
nullatenente e di non disporre di alcun abitazione.

Fiduciosa

Iole Nobile in Bernatowicz

Iole Nobile in Bernatowicz
Via Spaventa, 58
Ostuni

Ostuni, lì 2.5.1949

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooo0ooo-----

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto NOBILE Iole in BERNATOWICZ
assegnatario dell'appartamento n. _____ palazzina A.
alle Case Popolari di Ostuni, composti di vani _____ oltre cu-
cina ed accessori, posta a piano _____.-

D I C H I A R A

di essersi ricevuto in consegna il predetto appartamento in
perfette condizioni complete di infissi, vetri, serratura con
chiave alle porte interne e n. tre chiavi per la porta di in-
gresso, lavandino, vaso per gabinetto, impianto elettrico com-
pleto di tutti i vani e derivazione di acqua.-

Il fabbricato è di nuova costruzione.-

Contratto n. _____ in data _____.-

BRINDISI, 11 1° aprile 1950 .-

L'INQUILINO

Iole Nobile in Bernatowicz

ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi

=====

Prot. 304

Brindisi 24 Marzo 1950

OGGETTO: Assegnazione alloggio.

Al Sig. Nobile Iole in Bernatowicz

Via Spaventa, 58

O S T U N I

In accoglimento della istanza presentata a suo tempo si comunica che Le è stato assegnato un appartamento composto di 2 vani, oltre gli accessori al lotto _____ delle Case Popolari in Ostuni.

Si invita la S.V. a provvedere al versamento a 1/2 assegno bancario che sarà ritirato da incaricato di questo Istituto verso il rilascio di regolare ricevuta, della somma di L. 6.021,- come appresso dovuta:

- ~~L. 3.000 per fitti dal 1.4.50 al 10.5.50~~
- L. 2.250 per deposito cauzionale
- L. 360 per canone mensile anticipato consumo acqua
- L. 300 per deposito spese contrattuali
- L. 111 per I.C.E. e bollo.

La consegna dei locali avverrà il 30 corr. alle ore 10, ora in cui la S.V. medesima dovrà rendersi reperibile.

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Ubaldo Vallarino

R. 1595
17-5-52

I.A.C.P.
17-5-52
PROT. N. 443

Istituto delle Case Popolari
Via Duomo
Brindisi

Io qui sottoscritta, dott. Jole Nobile in Bernatorkies, abitante alle Case Popolari int. 13 - Ostuni, chiedo a questo Istituto che mi sia ~~conceda~~ assegnato un appartamento del nuovo lotto, essendo per noi divenuto insufficiente quello attualmente occupato, poiché la mia famiglia conta quattro persone più la cameriera.

A tal uopo e per rendere più facile la possibilità di tale richiesta assegnazione, dichiaro che fra i richiedenti di appartamenti da assegnare figura il mutilato di guerra Giorgio Minceda e la sig.^{na} Vitale Antonia di Gibni che, dati i nuclei familiari, sarebbero contenti e disposti ad occupare l'appartamento da me attualmente occupato.

Fiduciosa che la mia domanda possa essere benevolmente esaminata, she.
quis.

Jole Nobile in Bernatorkies
Case Popolari, int. 13
(Brindisi) Ostuni

Si allegano i documenti richiesti.

Buongiorno

Scuola di Avviamento Professionale Governativa
a tipo Agrario e Industriale Femminile
OSTUNI

S I C E R T I F I C A

che NOBILE JOLE di Tommaso e di Calcagni Gesuina, na-
ta a Ostuni (Brindisi) il 18-11-1922, incaricata per
l'insegnamento delle Materie Letterarie, presta ser-
vizio, per il corrente anno scolastico 1951/52, espe-
cissamente dal 20-10-1951, presso questa Scuola Secon-
daria Governativa di Avviamento Professionale, con n°
20 ore settimanali d'insegnamento.

Si rilascia il presente in carta libera, come da ri-
chiesta dell'interessata, per gli usi consentiti dalla
legge.

Ostuni li 16 maggio 1952

Il Segretario

Il Direttore

Buongiorno
(Oronzo Buongiorno)



Mazzaccara
(Dott. Guido Mazzaccara)

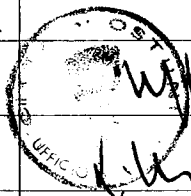


Atun 5-9-80

Perfido che il
mio pazzo M'ella
è affetto da crisi
di frenesi e anche
per cui si riprova
a mare e per più giorni
in la sua salute.
E che si devono
per una cura

for maximum value
but value 0.2

[Signature]
DOTT. VITO ANTONIO MATABRESE
MEDICO CHIRURGO (200)



V.L.B.

but

My dear Parents



CITTÀ DI OSTUNA

PROVINCIA DI BRINDISI

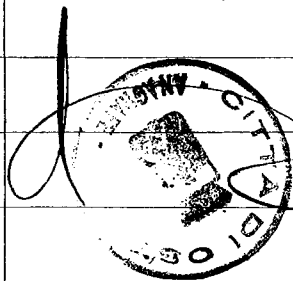
UFFICIO COMUNICAZIONE ANAGRAFE

CERTIFICA

Che Sarno Nicola, nato in Ostuni
il 25 Maggio 1897 (Atto N° 307), ha
la residenza in questo Comune della
moglia

On fede del vero rilasciò il presente

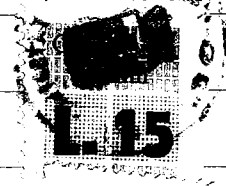
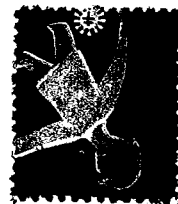
OSTUNI 7 Settembre 1960



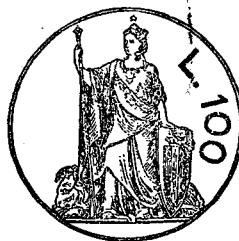
UFFICIO COMUNICAZIONE ANAGRAFE

(G. Ghionda)

G. Ghionda



9



Verra
Gibresi 16/3

Ill.mo

Signor Presidente

de/l'Istituto Autonomo per le Case Popolari

O s t u n i .

=====

ritirato oneg
il 24/9/60

Il sottoscritto Sasso Nicola chiede a V.S.
una casa di abitazione di codesto Istituto per se
e per la propria moglie.

Il sottoscritto fa presente che, non es-
sendogli stato possibile avere altra abitazione in
Ostuni è stato ed è attualmente costretto ad abi-
tare nella Frazione di Villanova di Ostuni. Poichè
esso è affetto da esiti di trombosi cerebrale, co-
me da attestato medico che qui si allega, non può
continuare a risiedere in vicinanza del mare il cui
clima è pregiudizievole per la sua salute.

Confida in un giusto benevolo esame della
situazione da parte di V.S. e , ringraziando anti-
cipatamente saluta.

Ostuni, 6 settembre 1960.

Sasso Nicola

*Scanni
Sordenza*

I. A. C. P. - Brindisi
- 8 SET. 1960
PROT. N. 1254